



deroga all'art. 2033 c.c. quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'udienza del 2 febbraio 2022, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, legge n. 77 del 2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 3894/2021 R.G.

TRA

[REDACTED],
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore, alla via Pezzullo n. 145, presso lo studio legale dell'avv. Carmine Buonomo, da cui è rappresentato e difeso

- ricorrente -

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- resistente contumace -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.04.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo: "1) accertare e dichiarare che l'indebitato contestato dall'INPS per il periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2020, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto, in via principale 2) accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all'INPS;

in via subordinata 2.1) accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda sub 2), la minor somma eventualmente dovuta, in ogni caso 3) condannare l'INPS alla restituzione di



quanto eventualmente recuperato nelle more del giudizio, maggiorato di oltre interessi, come per legge; 4) condannare il convenuto INPS al pagamento dei compensi spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (D.M. 55/2014 e 37/2018), il tutto oltre spese generali (15%), CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario?.

Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:

- a) Di aver ricevuto comunicazione del 31.07.2020 con cui l'INPS ha chiesto la restituzione della somma di € 10.032,43 a titolo di indebito maturato per la corresponsione della prestazione di invalidità civile in misura superiore al dovuto per il periodo dal gennaio 2018 ad agosto 2020;
- b) Di aver ricevuto una successiva comunicazione in data 26.01.21 con cui l'INPS per lo stesso periodo ha chiesto la diversa somma di € 3.450,75;
- c) Che tale provvedimento è illegittimo perché le somme corrisposte erano dovute e che comunque l'indebito sarebbe irripetibile per prescrizione o decadenza alla luce della normativa speciale che regola la materia.

Ritualmente citato in giudizio, l'INPS non si è costituito e deve esserne dichiarata la contumacia.

Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza in applicazione dell'art. 221 comma 4 della legge n. 77 del 2020 parte ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate:

La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell'INPS da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale.

In materia è consolidato il principio secondo cui "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).

In via preliminare si osserva che le comunicazioni inviate dall'INPS non appaiono tra loro conciliabili, né sono spiegate le motivazioni fondanti la discrasia rilevata.



A fronte di tale circostanza, tuttavia, parte ricorrente ha dato prova – depositando in giudizio certificazione dei redditi relativa agli anni oggetto di contestazione (2018-2021) – di non aver superato i limiti reddituali previsti dalla legge.

A ciò peraltro deve aggiungersi che anche in caso contrario – qualora si fossero ritenute indebite le somme ricevute dal ricorrente – si sarebbe dovuto fare applicazione dei principi speciali che regolano la materia per verificare se tale indebito possa essere oggetto di ripetizione.

Facendo quindi applicazione dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale è sufficiente osservare che la prestazione di cui l'INPS richiede la restituzione è stata erogata in un momento antecedente rispetto alla comunicazione di ricalcolo della prestazione e conseguente richiesta di indebito.

Per tale ragione, quindi, non sussistendo il dolo di parte ricorrente – e non essendo possibile verificarlo a fronte della contumacia di parte resistente – non sarebbe comunque possibile per l'ente procedere alla ripetizione di tali somme.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- Dichiarare la contumacia dell'INPS;
- Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la prestazione erogata dal gennaio 2018 all'agosto 2020;
- Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 844,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Si comunichi.

Aversa, 02.02.2022

Il Giudice del lavoro

Dott. Marco Cirillo



